

E la vostra Commissione non avrebbe saputo altrimenti interpretare gli articoli 127, 128, 129, 151 della legge 7 ottobre 1848.

Da essi infatti si riconosce chiaramente quale sia la materia imponibile, quale i limiti della medesima, quale la qualità ed infine quali le formule a cui si devono attenere le amministrazioni comunali. Avrei tuttavia una osservazione a cui i petenti diedero grande importanza e che sembrava realmente averne a primo aspetto, ed è quella per cui asserivano che i mandriani, come semplici conduttori di greggie, sieno imposti pel bestiame altrui, il che, se vero fosse, includerebbe senza dubbio la violazione dell'articolo 128 della citata legge, in forza della quale i contribuenti non debbono essere in diversa proporzione dall'imposta colpiti.

Ma se ben si considera che i mandriani non sono semplici conduttori o guardiani di greggie, ma speculatori, a cui vari proprietari, per usanze di quei luoghi, danno come in affitto, ad uso e profitto, sotto certe date condizioni, il loro bestiame, non si tarderà a conoscere che per nulla viene violato l'articolo 128 della citata legge, per cui quel comune avrebbe fatto uso d'un suo diritto uniformandosi come d'obbligo alla prescrizione del seguente articolo 151 della medesima legge.

Questo inusitato balzello che la necessità di sopprimere al canone gabellario suggeriva a quel comune gli è debito del riferente di fare notare alla Camera come sia stato ridotto da quello stesso comune di oltre alla metà (e quindi tale da essere facilmente sopportato) appena conobbe che con quella somma di lire mille circa poteva fare fronte alla spesa del canone gabellario.

Per questi motivi la vostra Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Colla petizione portante il numero 6477 il Consiglio comunale di San Benigno Canavese ricorre alla Camera dei deputati per essere conservato capoluogo e sede di un giudice di mandamento in una nuova circoscrizione mandamentale e giudiziaria.

I motivi principali su cui si fonda la petizione sono i seguenti:

Essere il comune di San Benigno centro di circa undici mila abitanti in un raggio non maggiore di sette chilometri; possedere un ben avviato collegio-convitto, ove la gioventù del circondario trova il beneficio prezioso dell'istruzione, senza il benchè minimo aggravio delle famiglie; prosperarvi importanti stabilimenti di industria serica, che, oltre di alimentare altre industrie secondarie a vantaggio del minuto commercio, somministrano lavoro ad oltre mille operai; essersi, per le spese da quel comune sostenute affine di procurarsi più comode e sicure vie di comunicazioni, accresciuto il commercio e quindi aumentato il bisogno che nelle frequenti questioni che sorgono fra negozianti, l'amministrazione della giustizia sia più pronta e vicina; infine, se i fatti storici ed i provvedimenti di un Governo riformatore danno autorità e certa norma di adeguata decisione in identiche circostanze e riforme, giovare il

rammentarsi come sotto il cessato regime francese essendosi con decreto dei consoli della Repubblica 27 vendemmiaio, anno x, provveduto ad una nuova organizzazione giudiziaria nel Piemonte, sia stato di preferenza il comune di San Benigno designato a capoluogo di circondario dell'istituito tribunale di pace, che perdurò sino alla Restaurazione del 1814, giustificando la convenienza di tale designazione l'esperienza di oltre due lustri, quantunque il comune di San Benigno fosse in quei tempi ben lungi dall'offrire i vantaggi che oggigiorno presenta.

La petizione, enumerati i vantaggi che nell'interesse generale di quel circondario ponno derivare conservando a capoluogo di mandamento e sede di giudice quel comune, passa a fare il parallelo tra San Benigno e Volpiano, cercando di dimostrare come non possa esservi dubbio nella scelta di conservare la circoscrizione di San Benigno e sopprimere quella di Volpiano, nel caso che una nuova legge proponga di ridurre i mandamenti esistenti.

La vostra Commissione, non conoscendo pur anco quale sia per essere il sistema a cui sarà per attenersi il Ministero nell'attuare questa riforma generalmente desiderata, non potrebbe emettere un sicuro giudizio sulla questione elevata dalla presente petizione. Essa però, ritenuto che dalla medesima si chiariscono alcuni dati statistici di non leggiera importanza, i quali potranno giovare allo scopo che la petizione si prefisse, allorchando il Ministero imprenderà a trattare il soggetto di una nuova circoscrizione mandamentale e giudiziaria, vi propone l'invio al Ministero, affinché ne tenga il debito conto nella compilazione della legge che a tale proposito speriamo verrà presentata nella futura Sessione al Parlamento.

(La Camera approva.)

(Comune di Bricherasio. — **Danni per la crittogama.**)

CAVALLINI CARLO, relatore. La petizione che porta il numero 6516 è sporta al Parlamento dal Consiglio comunale di Bricherasio (provincia di Pinerolo). Con essa si lamentano i danni che arrecò la crittogama ai vigneti di quel circondario da buon numero d'anni. Si fa una descrizione, a vero dire, assai tetra della condizione di quel comune, narrando come i terreni che anni sono valevano fino a tremila lire alla giornata piemontese, al presente siano assolutamente fuori di commercio, e, quando per sentenze dei tribunali avviene che si apra qualche pubblico incanto di beni stabili gran cosa sia se al quinto si arrivi di quei prezzi che pure erano comuni non è gran tempo. Si narra come non solo i vigneti antichi ed i più prosperi una volta sieno oggigiorno o deperiti o resi sterili, ma che pur anco gli sforzi per rimetterne dei nuovi tornino inutili, perocchè i tralci non attecchiscano, quasichè per la continuazione maligna della crittogama anche la forza produttrice della terra sia divenuta impotente a fare vegetare quella pianta che era prima fonte di ricchezza per quei paesi e per lo Stato.